



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.11.2015
COM(2015) 750 final

2015/0269 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione
e della detenzione di armi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

La sicurezza dei cittadini e delle imprese è una delle principali preoccupazioni della Commissione. L'uso di armi da fuoco da parte della criminalità organizzata, delle forme gravi di criminalità e delle organizzazioni terroristiche può causare enormi danni alla società, come abbiamo avuto l'occasione di vedere a più riprese nel corso dell'ultimo anno, in particolare negli attentati che hanno avuto luogo a Parigi e Copenaghen. Solo pochi giorni fa, oltre 120 persone hanno perso la vita in una serie di attentati terroristici coordinati compiuti il 13 novembre 2015 a Parigi.

Questi tragici avvenimenti¹ sono una chiara prova della minaccia pluridimensionale costituita dalla criminalità organizzata, e dimostrano perché dobbiamo rafforzare ulteriormente la lotta contro il traffico di armi da fuoco adottando un approccio coordinato e coerente. Gli orientamenti politici del presidente Juncker mettono inoltre in risalto come vi sia una responsabilità comune europea per la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontalieri.

L'acquisto, la detenzione e l'importazione/esportazione di armi da fuoco per uso civile sono soggetti al quadro normativo generale dell'Unione stabilito dalla direttiva 91/477/CEE, modificata dalla direttiva 2008/51/CE.

I governi nazionali e le istituzioni dell'UE hanno la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. A tal fine è importante prendere provvedimenti immediati per inasprire le attuali norme sull'accesso alle armi da fuoco e sul loro commercio.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

L'obiettivo della direttiva 91/477/CEE sulle armi da fuoco è agevolare il funzionamento del mercato interno per le armi da fuoco nell'UE, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza per i cittadini dell'UE. Tali norme mirano a risolvere potenziali problemi e vulnerabilità che possono manifestarsi nel corso del ciclo di vita di un'arma da fuoco (produzione, commercializzazione, proprietà e detenzione, disattivazione e distruzione). A tal fine la direttiva stabilisce le prescrizioni minime che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda l'acquisizione e la detenzione delle diverse categorie di armi da fuoco² e disciplina le condizioni per il trasferimento di armi da fuoco tra gli Stati membri, prevedendo norme più flessibili per la caccia e il tiro al bersaglio³.

¹ Gli attentati di Parigi, Copenaghen e del treno Thalys sottolineano il legame tra la criminalità organizzata e il terrorismo, in particolare nell'ottenere armi da fuoco.

² Uno degli aspetti centrali è costituito dall'allegato I della direttiva 91/477/CEE, che stabilisce 4 categorie di armi da fuoco, ordinandole a seconda del livello di pericolo:

- "categoria A, costituita da armi da fuoco proibite - armi da guerra";
- "categoria B, comprendente armi da fuoco soggette ad autorizzazione - utilizzate principalmente da tiratori sportivi e cacciatori";
- "categoria C, comprendente armi da fuoco soggette a dichiarazione - essenzialmente armi da fuoco usate dai cacciatori";
- "categoria D, per le altre armi da fuoco - riguarda prevalentemente le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia".

³ Ovviamente, in linea di principio, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva.

La modifica approvata nel 2008 con la direttiva 2008/51/CE⁴ era volta a rafforzare gli aspetti di sicurezza e allineare la direttiva al protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata.

La vigente normativa dell'Unione europea sulle armi da fuoco deriva in ampia misura dal protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco (UNFP), negoziato e firmato dalla Commissione nel 2002 a nome dell'UE.

Il protocollo è uno strumento internazionale del quale l'UE e i suoi Stati membri sono parti. La Commissione ha completato il processo di recepimento nella legislazione dell'UE di tutte le sue disposizioni, essenzialmente attraverso:

- la direttiva 2008/51/CE, che integra le disposizioni appropriate richieste dal protocollo sulle armi da fuoco per quanto riguarda il trasferimento *intracomunitario* delle armi;
- il regolamento (UE) n. 258/2012 (IP/12/225), che disciplina gli scambi e i trasferimenti con paesi *al di fuori* dell'UE e attua quindi le disposizioni dell'articolo 10 dell'UNFP.
- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Questa iniziativa è pienamente coerente con gli obiettivi strategici 2014-2019 della Commissione europea per quanto riguarda la promozione di "uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia".

Dopo gli attentati terroristici di Parigi nel gennaio 2015 i ministri degli interni e/o della giustizia dell'UE hanno adottato la "dichiarazione di Parigi", in cui ribadiscono l'impegno dei loro paesi a ridurre la fornitura illecita di armi da fuoco in tutta Europa e, di conseguenza, ad intensificare la loro cooperazione nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), per migliorare la condivisione di dati di intelligence e garantire la piena valorizzazione delle risorse di Europol, Eurojust e Interpol⁵.

Nel corso della riunione informale del Consiglio europeo del 12 febbraio 2015 i capi di Stato e di governo hanno chiesto che tutte le autorità competenti cooperino maggiormente nella lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco, anche attraverso un rapido riesame della legislazione pertinente e un rinnovato dialogo con i paesi terzi sulle questioni di sicurezza, in particolare in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale, e con i Balcani occidentali⁶.

Nel corso della riunione del Consiglio Giustizia e affari interni del 12-13 marzo 2015 i ministri hanno invitato la Commissione a proporre soluzioni per lottare contro il traffico

⁴ Detta modifica fa seguito a due eventi che si sono susseguiti: a) il 16 gennaio 2002, la firma da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata; b) i risultati e le proposte di miglioramento (ad es. armi disattivate, licenze di esportazione e importazione, registrazione dei dati, marcatura) del rapporto della Commissione del dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE in seguito al suo recepimento nella legislazione nazionale di tutti gli Stati membri - COM (2000) 837, Rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 15/12/2000.

⁵ 5322/15 Dichiarazione di Parigi dell'11 gennaio 2015

⁶ 6112/15 Progetto di dichiarazione dei membri del Consiglio europeo

illecito di armi da fuoco e, in collaborazione con Europol, a intensificare lo scambio d'informazioni e la cooperazione operativa⁷.

La Commissione ha risposto adottando l'agenda europea in materia di sicurezza per garantire una risposta efficace e coordinata a livello europeo alle minacce alla sicurezza emergenti, che si presentano sempre più complesse. Pur evidenziando le sfide poste dal traffico illecito di armi da fuoco, l'agenda europea in materia di sicurezza ha sottolineato che le differenze tra le legislazioni nazionali costituiscono un ostacolo a controlli efficaci e alla cooperazione di polizia all'interno dell'UE⁸ e ha sollecitato in particolare una revisione della legislazione sulle armi da fuoco presentando proposte di interventi prioritari per il 2016. L'agenda ha anche chiesto un intervento urgente in materia di disattivazione delle armi da fuoco al fine di impedirne la riattivazione e l'utilizzo da parte della criminalità. Nella dichiarazione del Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 i ministri degli Affari interni hanno ribadito la richiesta di revisione della direttiva sulle armi da fuoco e di un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco.

L'8 ottobre 2015 il Consiglio ha infine adottato conclusioni sul potenziamento dell'uso di mezzi di lotta contro il traffico di armi da fuoco, invitando Stati membri, Commissione europea, Europol e Interpol a prendere misure riguardanti, tra l'altro, la revisione della legislazione in vigore e il monitoraggio delle minacce poste dalle armi da fuoco grazie al coordinamento delle indagini e delle operazioni transfrontaliere. Ciò riguarda anche il traffico di armi da fuoco online⁹.

Il Parlamento europeo ha altresì esaminato la questione del traffico di armi da fuoco in varie occasioni. L'11 febbraio 2015 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle misure antiterrorismo¹⁰ in cui si esorta "... la Commissione a valutare con urgenza le norme UE vigenti in materia di circolazione di armi da fuoco e ordigni esplosivi illegali e di traffico di armi collegato alla criminalità organizzata."

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta, in linea con la base giuridica iniziale della direttiva sulle armi da fuoco.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5 del TUE tutte le azioni intraprese a livello dell'UE devono rispettare il principio di sussidiarietà, che implica che l'UE deve regolamentare solo nel caso in cui questo apporti un valore aggiunto agli iniziative dei singoli Stati membri.

Le questioni da affrontare, vale a dire le minacce rappresentate dalla criminalità organizzata e responsabile di reati particolarmente gravi e dal terrorismo nonché i costi economici e sociali potenzialmente enormi di azioni violente, sono intrinsecamente caratterizzate dalla loro natura

⁷ 7178/15 Comunicato stampa del Consiglio GAI

⁸ COM(2015) 185 final del 28.4.2015.

⁹ 12892/15 Conclusioni del Consiglio

¹⁰ Numero di riferimento PE: 2015/2530 (RSP) dell'11 febbraio 2015

transnazionale, in quanto colpiscono più di uno Stato membro alla volta. In tal senso esse non possono essere affrontate in modo pienamente soddisfacente dai singoli Stati membri.

Questo è stato dimostrato dai recenti attentati terroristici avvenuti in agosto e novembre di quest'anno, condotti da reti criminali transnazionali che operano in diversi Stati membri. Tali reti hanno fatto uso di norme nazionali divergenti in materia di detenzione e commercio di armi da fuoco e hanno sfruttato le carenze nello scambio d'informazioni transfrontaliero.

Solo un sistema esteso all'intera Unione può porre in essere la cooperazione tra Stati membri necessaria per controllare e seguire l'uso civile delle armi da fuoco all'interno dell'UE.

Le questioni di sicurezza affrontate nella direttiva sulle armi da fuoco sono di natura transfrontaliera. Le vulnerabilità di uno Stato membro nei confronti di attività criminali si ripercuotono sull'intera Unione europea. Differenze tra legislazioni nazionali, classificazioni delle armi da fuoco e procedure amministrative compromettono l'applicazione uniforme della direttiva. Come sottolineato in un recente studio di valutazione, misure efficaci per garantire un livello elevato di sicurezza e disciplinare il movimento transfrontaliero di armi da fuoco possono essere prese soltanto a livello di UE. La direttiva sulle armi da fuoco stabilisce un quadro normativo comune, che non sarebbe stato possibile realizzare mediante iniziative a livello puramente nazionale o bilaterale.

- **Proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La proporzionalità è garantita limitando il contenuto delle modifiche proposte a quelle con ripercussioni di maggiore rilievo sulla sicurezza, in funzione delle principali conclusioni degli studi realizzati nella fase preparatoria. Nel complesso la presente proposta non va al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE senza operare inutili restrizioni del mercato interno.

Oltre a formulare le normali disposizioni di politica commerciale, al fine di tenere conto delle preoccupazioni e delle osservazioni delle parti private la proposta è intesa a migliorare le norme di sicurezza e ridurre le incoerenze con il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in particolare quelle relative alle definizioni.

- **Scelta dello strumento**

La Commissione propone una nuova direttiva che modifica la vigente direttiva sulle armi da fuoco. Altri strumenti non sarebbero adeguati per modificare la direttiva vigente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Come annunciato nella comunicazione del 2013¹¹, prima di considerare la rilevanza di una revisione dell'attuale quadro normativo, la Commissione ha avviato una serie di studi riguardanti:

- la pertinenza (o no) di una proposta legislativa dell'UE relativa al ravvicinamento delle sanzioni penali contro il traffico illecito di armi da fuoco¹²;

¹¹ Cfr. nota 1.

- la pertinenza (o no) di una proposta legislativa dell'UE relativa al miglioramento delle norme in materia di disattivazione e distruzione, alle procedure di marcatura delle armi da fuoco nell'UE, nonché alle armi d'allarme e alle riproduzioni¹²;
- l'attuazione della direttiva sulle armi da fuoco in tutti gli Stati membri.

Il primo studio conclude che norme minime a livello di UE sul traffico illecito di armi da fuoco aumenterebbero la certezza del diritto, agevolerebbero le azioni penali e garantirebbero che i criminali non siano in grado di approfittare delle lacune. Tuttavia, gli elementi disponibili suggeriscono anche che questioni pratiche quali la mancanza di risorse, il conflitto tra priorità politiche e le carenze nell'applicare in modo efficace le leggi vigenti hanno ostacolato gli impegni transfrontalieri volti a combattere il traffico illecito di armi da fuoco altrettanto quanto le differenze tra le legislazioni nazionali in questo settore. Le conclusioni dello studio raccomandano un mix di politiche (provvedimenti legislativi e non legislativi), senza privilegiare un intervento legislativo minimo o massimo.

Il secondo studio propone una revisione della direttiva sulle armi da fuoco, con l'obiettivo di:

- armonizzare le norme per la marcatura delle armi da fuoco e stabilire il reciproco riconoscimento dei marchi tra Stati membri;
- applicare norme e procedure comuni e introdurre requisiti per la registrazione delle armi da fuoco disattivate;
- elaborare orientamenti tecnici comuni sulla convertibilità delle armi d'allarme/da segnalazione e delle riproduzioni, specificando i criteri in base ai quali le armi d'allarme e le riproduzioni sono considerate convertibili e, pertanto, rientrano nel campo d'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco;
- promuovere la condivisione delle conoscenze tra Stati membri (con particolare attenzione per le minacce e le occasioni offerte dagli sviluppi tecnologici) e migliorare la raccolta dei dati concernenti la produzione e la proprietà nonché le attività criminali connesse con le armi da fuoco e le armi da fuoco disattivate, le armi d'allarme e le riproduzioni.

Infine, nello studio di valutazione dell'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco si raccomanda tra l'altro:

- di definire criteri comuni sulla convertibilità delle armi d'allarme;
- di armonizzare le norme in materia di marcatura e di disattivazione;
- di potenziare il sistema di raccolta dei dati ed esaminare l'interoperabilità tra i sistemi di informazione creati a livello nazionale; e infine
- di definire un approccio concordato per la classificazione delle armi da fuoco da caccia e sportive.

Insieme alla presente proposta la Commissione pubblica la relazione sull'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco, a norma dell'articolo 17 della direttiva stessa.

¹² http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_-_illicit_firearms_trafficking_final_en.pdf

¹³ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_ia_firearms_deactivation_final_en.pdf

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Si è provveduto ad inviare questionari alle parti interessate come pure a invitare a riunioni gli Stati membri e le parti private interessate (rappresentanti delle associazioni europee dei fabbricanti di armi da fuoco e munizioni ad uso civile, soggetti operanti nel commercio civile delle armi, cacciatori, collezionisti, ONG, istituti di ricerca, ecc.), si è creato un apposito indirizzo di posta elettronica (JLS-FIREARMS@ec.europa.eu) per la consultazione permanente e commissionato uno studio esterno per la preparazione della valutazione d'impatto. Inoltre, è stato istituito un gruppo interservizi in seno alla Commissione.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Gli Stati membri e le ONG ritengono che l'applicazione della direttiva 477/91 contribuirebbe ad impedire lo sviamento delle armi da fuoco dal mercato legale a quello illegale. Le parti private sostengono che tale aspetto è già severamente regolamentato negli Stati membri e sono preoccupate delle eventuali conseguenze negative per le piccole e medie imprese. Molte parti private sono particolarmente interessate da modifiche delle categorie, che potrebbero compromettere le attività di caccia e tiro sportivo.

Secondo il parere delle parti interessate, la riattivazione delle armi da fuoco disattivate è una fonte importante di armi per uso criminale, e le lacune derivanti dalle divergenze tra le norme nazionali in materia di norme sulla disattivazione possono essere sfruttate dai criminali¹⁴. Alcuni ritengono che la direttiva sulle armi da fuoco sia rigorosa per quanto concerne la disattivazione e che basti provvedere ad un controllo in merito all'applicazione da parte degli Stati membri e agli orientamenti tecnici prescritti¹⁵. Tuttavia, una maggiore armonizzazione è generalmente considerata un obiettivo prioritario.

Tutte le parti interessate (autorità degli Stati membri, esperti e rappresentanti dei produttori) ritengono che vi sia una reale necessità di scambiare informazioni sulle armi da fuoco tra tutti gli Stati membri, e che si tratti di una questione importante. Inoltre la cooperazione non dovrebbe essere limitata allo scambio tra gli Stati membri, si dovrebbe favorire l'incontro tra le parti interessate pubbliche e private¹⁶. Il rafforzamento della comunicazione è ritenuto fondamentale per l'attività di intelligence, le operazioni congiunte e la gestione comune. Sarebbe tuttavia buona pratica concentrarsi sulle modalità di condivisione delle informazioni per via elettronica, anziché mediante riunioni. Inoltre si deve ricordare che le piattaforme in cui si possono tenere tali discussioni esistono già, sia a livello operativo che a livello normativo.

Le raccomandazioni comuni sulle norme sono considerate importanti in quanto alcuni paesi hanno una diversa comprensione di alcuni temi (ad esempio, la definizione delle riproduzioni). Per evitare che i criminali siano in grado di utilizzare a loro vantaggio le differenze tra norme di diversi Stati membri serve una strategia armonizzata a livello europeo.

Per essere efficaci le definizioni dovrebbero includere riferimenti più specifici alle armi d'allarme e ad altri tipi di armi non ancora ben definite nel quadro normativo dell'UE.

Tutti concordano nel ritenere che norme minime comuni per gli orientamenti sulla disattivazione contribuirebbero a portare gli Stati membri allo stesso livello in tutta l'UE

¹⁴ Transcrime, autorità dello SM Lituania

¹⁵ Associazione del commercio civile europeo delle armi.

¹⁶ Transcrime.

mediante l'armonizzazione delle diverse procedure, il conseguente miglioramento della comunicazione e un'applicazione più agevole della legge. La criminalità verrebbe ridotta, poiché l'applicazione di norme minime comuni potrebbe contribuire a contrastare il commercio illegale di parti di ricambio e impedire l'uso di armi da fuoco riassemblate e convertite illegalmente.

La Commissione ha esaminato le osservazioni delle parti interessate pubbliche e private. La presente proposta mira a garantire un livello più elevato di sicurezza/efficacia ed efficienza.

- **Valutazione d'impatto**

A causa del carattere urgente della proposta, illustrato dai recenti eventi, essa è presentata senza valutazione d'impatto. La proposta può tuttavia fondarsi su una valutazione REFIT della direttiva sulle armi da fuoco. Questa valutazione ha evidenziato le rimanenti carenze in settori quali la convertibilità di armi a salve, le prescrizioni sulla marcatura, la disattivazione, le definizioni, le modalità di vendita online nonché la raccolta di dati e sistemi di scambio. Requisiti supplementari sono stati individuati alla luce dell'esperienza degli eventi recenti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Dopo due anni dall'entrata in vigore della direttiva la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dalla sua applicazione accompagnata all'occorrenza da proposte. Le relazioni successive saranno trasmesse con cadenza quinquennale al Parlamento europeo e al Consiglio.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

All'articolo 1 la proposta chiarisce le definizioni di intermediari e armaioli e assicura la coerenza con la definizione di componenti essenziali e parti di armi da fuoco di cui al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Da studi della Commissione emerge una mancanza di chiarezza circa la definizione di "intermediario" e si evidenzia il fatto che anche tali operatori dovrebbero essere inclusi nella direttiva. Anche i silenziatori rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

All'articolo 2 la proposta include i collezionisti nel campo di applicazione della direttiva. Essi sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco nell'ambito della valutazione effettuata. Per tale motivo i collezionisti potranno acquistare armi da fuoco solo previa autorizzazione o dichiarazione.

Le armi da fuoco disattivate dovrebbero essere oggetto della direttiva per quanto riguarda l'identificazione del proprietario e i registri. Le prove raccolte attraverso gli studi della Commissione hanno rivelato che tale questione costituisce una grave carenza della legislazione dell'UE in termini di sicurezza. Gli ultimi attentati sono stati effettuati con armi

da fuoco disattivate scorrettamente (oppure armi da fuoco assemblate con componenti disattivati scorrettamente).

La proposta di introdurre a breve termine, attraverso un regolamento di esecuzione, rigorosi orientamenti minimi comuni in materia di disattivazione delle armi da fuoco renderà molto più difficile la riattivazione. Non si può escludere che armi disattivate siano riattivate anche in presenza di regole severe. Di conseguenza per le armi da fuoco più pericolose (categoria A) sono state introdotte norme più severe, anche qualora siano disattivate. Ciò significa che le armi da fuoco disattivate dalla categoria A non potranno essere né detenute né oggetto di scambio (ad eccezione dei musei).

Una nuova disposizione stabilisce l'obbligo di iscrivere le armi da fuoco disattivate in registri nazionali. Qualsiasi trasferimento (ad es. passaggio di proprietà) di armi da fuoco disattivate dovrebbe essere registrato.

Oggigiorno le armi semiautomatiche rappresentano una quota elevata delle armi da caccia e da tiro sportivo. Tuttavia, lo studio di valutazione conclude che alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi automatiche e la direttiva vigente non fornisce criteri tecnici per impedire tale conversione. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A" determinate armi semiautomatiche possono tuttavia risultare molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. La proposta vieta le armi semiautomatiche che figurano nell'attuale categoria "B7".

La proposta introduce norme comuni dell'Unione in materia di marcatura per evitare che le marcature siano cancellate facilmente. Essa in particolare chiarisce su quali componenti devono essere apposte le marcature (garantire la coerenza con i requisiti di marcatura dell'UNFP). Essa dovrebbe altresì applicarsi alle armi da fuoco importate. L'archivio computerizzato è prorogato di oltre 20 anni. I dati dovrebbero essere conservati fino alla distruzione dell'arma da fuoco, ma non è prevista alcuna applicazione retroattiva.

La valutazione della direttiva sulle armi da fuoco e altri studi preparatori hanno dimostrato che Internet è utilizzato sempre più spesso come canale di vendita per tali armi e hanno evidenziato le difficoltà di controllo per il futuro. Con un uso sempre più frequente dei mezzi di comunicazione a distanza a fini di vendita aumenta la preoccupazione per il futuro in rapporto ai gravi rischi di frode connessi a tale metodo di vendita. Dati i recenti attentati terroristici, che in alcuni casi sono stati effettuati con armi da fuoco assemblate illegalmente con componenti legalmente acquistati su Internet, omettendo di regolamentare questo canale di vendita ci si esporrebbe a gravi rischi, rendendo più difficile anche verificare online la legittimità delle autorizzazioni di detenzione di armi. Il rischio è ancora più elevato in caso di acquisizione da paesi terzi.

La direttiva vigente specifica che "Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza,..., sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo".

La proposta prende in considerazione un approccio più rigoroso, consentendo la vendita di armi e componenti tramite mezzi di comunicazione a distanza (ovvero Internet) unicamente agli armaioli e agli intermediari.

La direttiva in vigore non contempla le armi d'allarme, da segnalazione, salvataggio, ecc. Si propone di definire criteri comuni in materia di "armi d'allarme" al fine di evitarne la

convertibilità in armi da fuoco a tutti gli effetti. Ciò dovrebbe, ovviamente, coprire sia le armi d'allarme fabbricate nell'UE, sia quelle importate.

Il rischio di convertibilità delle armi d'allarme in armi da fuoco a tutti gli effetti è elevato ed è oggetto di una delle principali raccomandazioni risultanti dalla valutazione della direttiva e da altri studi. In base alle informazioni delle parti interessate, le armi d'allarme convertibili importate da paesi terzi possono entrare nel territorio dell'UE senza ostacoli a causa della mancanza di norme comuni/coerenti. Le specifiche tecniche saranno adottate mediante un atto di esecuzione.

Non vi è attualmente alcun sistema per informare gli altri Stati membri quando un'autorizzazione è rifiutata (in particolare per le armi da fuoco di categoria B). La proposta introduce un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri e impone agli armaioli e agli intermediari di essere collegati ai registri centrali delle armi da fuoco. In tale contesto la Commissione esaminerà l'uso degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

La proposta introduce, inoltre, un limite di cinque anni per la durata della licenza.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio¹⁷ ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotto.
- (2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.
- (3) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati.
- (4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.
- (5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.
- (6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto della presente direttiva.

¹⁷ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

- (7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.
- (8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.
- (9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.
- (10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.
- (11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione.
- (12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.
- (13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.
- (14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.
- (15) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la

Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
 - (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 - (18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'iniziativa in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
 - (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE,
- HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/477/CEE è così modificata:

- (1) l'articolo 1 è così modificato:
 - (a) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:

"1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."
 - (b) Il paragrafo 1 sexies è sostituito dal seguente:

"1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni."
 - (c) Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti:

¹⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

"1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.

1 octies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive.

1 nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione."

(d) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente direttiva, per "armaiolo" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente in una o più operazioni fra le seguenti:

- i) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di armi da fuoco;
- ii) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di parti di armi da fuoco;
- iii) fabbricazione, commercio, scambio o trasformazione di munizioni."

(2) All'articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra."

(3) All'articolo 4 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.
- 2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e

l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."

- (4) L'articolo 4, paragrafo 4, è così modificato:

- (a) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione."

- (b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli o gli intermediari consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al primo comma.

Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all'archivio computerizzato delle armi da fuoco."

- (5) L'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema può comportare una o più delle seguenti misure:

- (a) registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;
 - (b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."

(6) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:
- (a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;
 - (b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.
2. Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

(*) Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19)."

- (7) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata."

- (8) Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

"Articolo 10 bis

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Articolo 10 ter

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2."

- (9) All'articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis riguardanti le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse e rifiutate."

- (10) L'articolo 13 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 13 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 13 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(11) È inserito l'articolo 13 ter:

"Articolo 13 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

(12) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni."

- (13) Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte II è modificata come segue:
- (a) il punto A è così modificato:
 - i) nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:
 - "6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;
 - 7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;
 - 8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione."
 - ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.
 - iii) nella categoria C sono aggiunti i punti seguenti:
 - "5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;
 - 6. Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione."
 - (b) Al punto B il seguente testo è soppresso:

"Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte."
- (14) Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte III è modificata come segue:
- (a) la lettera a) è soppressa;
 - (b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"sono concepiti per salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;"
 - (c) il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [3 mesi dalla pubblicazione nella GU]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente